

Copertina
Tunabites - Simona Tonna

Grafica e impaginazione
Aslay - Bologna

Finito di stampare
nel mese di novembre 2003
da Litosei s.r.l.
via Rossini 10, Rastignano (Bo)

Per conto di
E.B.E.R.
Ente Bilaterale Emilia Romagna
Via De' Preti 8, 40121 Bologna

Indice

PREMESSA	pag. 5
ACCORDO INTERCONFEDERALE REGIONALE 28/11/1996	pag. 7
<i>Allegato 1: Comitato Paritetico Regionale Artigianato</i>	
<i>Allegato 2: Organismo Paritetico Territoriale</i>	
<i>Allegato 3: Estratto della regolamentazione per il funzionamento del Comitato Paritetico Regionale</i>	
<i>Allegato 4: Regolamentazione per il funzionamento degli Organismi Paritetici Territoriali</i>	
<i>Allegato 5: Estratto della regolamentazione per il funzionamento dei Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza</i>	
NOTE OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE REGIONALE DEL 28/11/96	pag. 22
PROCEDURE DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE	pag. 28
<i>Imprese fino a 10 addetti</i>	
<i>Imprese da 11 addetti a 15 dipendenti</i>	
<i>Imprese oltre 15 dipendenti</i>	
MODULISTICA	pag. 34
<i>Scheda di attività svolta dall'RLST</i>	
<i>Modello per il rapporto dell'attività svolta dagli OPTA</i>	
<i>MOD. SIC 01</i>	
<i>MOD. SIC 02</i>	
<i>MOD. SIC 03</i>	
<i>MOD. SIC 04</i>	
<i>MOD. SIC 05</i>	

Premessa

La piccola impresa ed in particolare la microimpresa artigiana rappresenta, come è noto, l'ossatura fondamentale del nostro sistema produttivo, occupazionale ed economico. Una peculiarità che ha collocato la nostra Regione ai primi posti fra quelli industrializzati e per questo ne fa anche un possibile laboratorio sociale fondamentale per costruire strategie efficaci e diffuse di tutela dei lavoratori.

In un contesto come questo, se mancano le indispensabili attenzioni ed azioni dei Soggetti attori del "sistema sicurezza" o mancano adeguate attenzioni e/o strumenti di sostegno e promozione della tutela della salute, il tema della tutela dei singoli in materia di salute e sicurezza può restare un problema irrisolto, essendo consapevoli che in questo contesto un'azione positiva non può essere determinata dalla sola azione di vigilanza.

Per queste ragioni, in Emilia-Romagna furono applicati sollecitamente gli Accordi Interconfederali nazionali e regionali costituendo nel 1997 gli Organismi paritetici (OPTA e CPRA) e individuando i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST). Nel 1998 si tennero i primi corsi di formazione per i componenti OPTA e RLST, furono definite le procedure cui attenersi per l'esercizio delle funzioni e fu predisposta la modulistica per aiutare i Soggetti previsti dal D.Lgs 626/94 (in particolare imprese e RLST) e infine fu realizzata la Banca dati sulla sicurezza che gli RLST possono consultare presso le sedi OPTA.

Dal 1997 si sono verificate (previste e non) rotazioni nella individuazione delle Rappresentanze delle Associazioni Artigiane e delle Organizzazioni Sindacali. Pertanto, al fine di favorire la conoscenza e di facilitare nello svolgimento dei loro compiti i Componenti e Coordinatori OPTA, gli RLST e gli RLSA, il Comitato Paritetico Regionale Artigianato (CPRA) ha predisposto questa raccolta semplificata degli Accordi, delle Procedure Operative ai diversi livelli e della modulistica che consente alle imprese di comunicare l'assolvimento degli obblighi previsti dal D.Lgs 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni e di rendere esplicito il lavoro svolto dagli RLST e dagli Organismi Paritetici Territoriali.

Il Comitato Paritetico Regionale Artigianato dell'Emilia-Romagna

Testo estratto dall'Accordo Interconfederale Regionale
del 28 novembre 1996 integrato
con le note del verbale di accordo
dell'11 dicembre 2002

Accordo di attuazione
del D.Lgs n. 626/94 così come modificato
dal D.Lgs n. 241/96 ai sensi dell'A.I. 3/9/96

CONFARTIGIANATO, CNA, CASA e CLAAI
E
CGIL, CISL, UIL
dell'Emilia Romagna

VISTO

– l'Accordo Interconfederale Nazionale sottoscritto in data 3/9/96

CONVENGONO

1. Di costituire, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, il Comitato Paritetico Regionale Artigianato (All. 1 - atto di costituzione).

1.1 Il CPRA ha sede presso l'E.B.E.R., che ne curerà la segreteria tecnica.

1.2 L'Organismo regionale è paritetico. I componenti sono espressi in numero di 1 da ogni parte sociale. I nominativi dovranno essere formalizzati, dalle parti, alla segreteria tecnica entro la data indicata al punto 1.

1.3 La carica dei componenti del CPRA ha durata quadriennale.

2. Di definire l'ambito territoriale per la costituzione degli Organismi paritetici.

Nell'immediato si fa riferimento agli ambiti territoriali già definiti per le sedi di Bacino, ferma restando la successiva verifica ed autorizzazione a livello regionale.

2.1 Tali Organismi paritetici territoriali sono costituiti entro 60 giorni dalla firma del presente Accordo (All. 2 - atto di costituzione).

2.2 L'Organismo territoriale è composto da non più di 7 membri espressi pariteticamente dalle Organizzazioni Artigiane e dalle Organizzazioni Sindacali. I nominativi dovranno essere formalizzati, dalle parti, alla segreteria tecnica presso l'E.B.E.R. entro la data indicata al punto 2.1. La riunione di insediamento dell'OPTA sarà promossa dal CPRA d'intesa con le parti territoriali. La carica dei componenti dell'OPTA ha durata quadriennale.

2.3 Il funzionamento dell'attività degli organismi territoriali verrà garantito con risorse impegnate a tale scopo dal Fondo Sostegno al Reddito - interventi comuni.

Il Fondo si doterà di apposito regolamento per la gestione operativa degli organismi.

3. Di definire le modalità di accantonamento della quota in carico alle imprese.

3.1 La quota è pari a € 5,50 per ciascun dipendente, di cui € 4,40 per l'attività del rappresentante dei lavoratori alla sicurezza territoriale e € 1,10 per la funzionalità e la segreteria tecnica del CPRA.

Le imprese non artigiane o operanti in settori nei quali non siano stati stipulati CCNL specifici dell'artigianato, associate alle confederazioni firmatarie dell'A.I. 3/9/96, sono tenute al versamento di una quota pari a € 13,00 di cui € 5,50 per la costituzione dei Rappresentanti Territoriali alla Sicurezza e € 7,50 per l'accesso agli OPTA al fine di ottemperare agli obblighi di legge. Ogni impresa è tenuta al versamento entro il 16 febbraio di ogni anno presso il Fondo Relazioni Sindacali con riferimento al numero dei dipendenti in forza al 31 ottobre di ogni anno.

3.2 In coerenza con le disposizioni legislative vigenti, i lavoratori a domicilio, gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro non concorrono alla determinazione del limite dei 15 dipendenti.

3.3 Le imprese non sono tenute al versamento delle quote relative a lavoratori a domicilio, lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori per i quali è dovuto il contributo, lavoratori assunti ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a della L. 18/4/62 n. 230 (lavoratori stagionali).

Per i lavoratori con contratto part time il contributo è dovuto in misura intera.

3.4 Le imprese che, alla data del versamento, hanno in forza esclusivamente lavoratori per i quali il versamento è escluso, rientrano nell'attività dei Rappresentanti territoriali per la sicurezza.

3.5 Il Fondo si doterà di apposito regolamento per la gestione delle somme.

4. Di provvedere al finanziamento delle attività formative, in attuazione del D.Lgs. n. 626/94, sia con risorse eventualmente previste dal sistema degli enti, sia attraverso l'individuazione di forme di finanziamento pubblico.

Le parti, sulla base dei programmi formativi riferiti ai rappresentanti territoriali alla sicurezza, concordano di finanziarli, sulla base delle esigenze individuate dal CPRA con risorse impegnate a tale scopo dal Fondo Sostegno al Reddito - interventi comuni.

5. Per le imprese di cui al punto 6 A.I. 3/9/96, in applicazione del comma 6.3, si conviene che le OO.SS. comunichino, con un preavviso di almeno 3 gg., alle OO.AA. costituite presso gli OPTA, la data di svolgimento dell'assemblea aziendale per l'elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza all'interno dell'azienda.

6. L'accordo si applica nelle aziende o unità produttive aderenti a Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI e/o che applicano i contratti sottoscritti dalle Organizzazioni aderenti alle parti firmatarie dell'accordo. L'accordo, sino alla data di stipula dei CCNL, si applica – per i vari settori – a tutte le imprese associate alle Organizzazioni delle Confederazioni Artigiane firmatarie.

Sono pertanto interessate al versamento tutte le imprese, anche non artigiane, associate alle Confederazioni firmatarie del protocollo e rientranti nel numero di dipendenti previsto dalla norma.

Per le imprese del settore edile valgono le norme previste dal CCNL e i versamenti a favore del rappresentante alla sicurezza non vengono effettuati tramite l'Ente Bilaterale.

CNA
CONFARTIGIANATO
CASA
CLAAI

CGIL
CISL
UIL

N.B.: gli importi indicati sono stati convertiti in euro e sono quelli attualmente in vigore.

All. 1

Comitato Paritetico Regionale Artigianato (CPRA)

1. È costituito in data odierna, tra le parti firmatarie del presente Accordo, il Comitato Paritetico Regionale Artigianato, di seguito chiamato CPRA. Il CPRA ha sede presso l'Ente Bilaterale Regionale, che ne curerà la segreteria tecnica.

1.1 Tale Organismo, in tema di prevenzione, sicurezza e tutela della salute nelle imprese, avrà il compito di:

- promuovere, monitorare e coordinare l'attività degli organismi paritetici territoriali;
- individuare in ambito regionale, con l'apporto sistematico degli organismi paritetici territoriali e dell'osservatorio regionale, i fabbisogni, al fine di proporre le iniziative conseguenti;
- raccogliere e archiviare le esperienze territoriali di prevenzione, sicurezza, tutela della salute, al fine della loro diffusione;
- raccogliere i nomi dei rappresentanti alla sicurezza;
- raccogliere ed archiviare gli atti di costituzione degli OPTA e degli altri adempimenti formali che le parti regionali dovessero decidere;
- promuovere e programmare l'attività formativa degli OPTA e delle rappresentanze alla sicurezza;
- proporre moduli formativi dedicati ai lavoratori o ai datori di lavoro;
- interloquire con gli Enti istituzionali preposti per promuovere e qualificare le azioni, anche al fine di ricercare forme di sostegno economico finalizzato ai programmi di risanamento ambientale e per la sicurezza, soprattutto quelli concordati tra le parti regionali e per favorire l'adozione di criteri omogenei di intervento, compresa l'attività di vigilanza;
- effettuare il monitoraggio sullo stato di applicazione della normativa in ambito regionale;
- fornire, anche sulla base delle indicazioni del CPNA, orientamenti applicativi;
- comporre eventuali controversie non risolte a livello territoriale, sottoposte dall'OPTA o da una delle parti componenti l'OPTA;
- attuare tutto ciò che in campo di prevenzione, igiene, sicurezza, tutela della salute nelle imprese, le parti regionali congiuntamente decidano di demandare.

Integrazione dal verbale di accordo del 11/12/2002:

- *Raccogliere i verbali dell'attività degli Opta e verificarne i contenuti almeno trimestralmente.*
- *Autorizzare la liquidazione semestrale da parte di E.B.E.R. – sulla base dell'attività svolta – delle risorse destinate al funzionamento degli organismi territoriali.*

1.2 Il CPRA è composto da 7 membri espressi pariteticamente dalle Organizzazioni Artigiane e dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori.

1.3 Il Comitato è coordinato congiuntamente da un componente di espressione delle Organizzazioni Artigiane e un componente di espressione delle Organizzazioni Sindacali, che vengono nominati a partire dalla prima riunione utile per l'insediamento dell'Organismo regionale e restano in carico per un biennio.

All. 2

Organismo Paritetico Territoriale (OPTA)

1. È costituito, in data odierna, tra le Associazioni dei datori di lavoro e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo l'Organismo Paritetico Territoriale Artigianato, di seguito chiamato OPTA.

1.1 Tale Organismo ha il compito di promuovere la prevenzione, anche con azioni finalizzate alla tutela e alla sicurezza in specifici comparti produttivi. Ha funzioni di orientamento e di promozione di iniziative anche formative nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Programma i fabbisogni e gli obiettivi della formazione e li verifica in sede di CPRA.

1.2 L'OPTA procede all'analisi del bacino di utenza, sulla base dei dati forniti dagli Enti preposti e dagli Osservatori, con riferimento alle tipologie aziendali, alla consistenza numerica dei comparti, all'analisi dei dati infortunistici e delle malattie professionali.

1.3 L'OPTA è la sede in cui si esplicano gli obblighi di informazione e consultazione ai sensi del presente Accordo tra le parti, applicativo del decreto legislativo n. 626/94; al fine di facilitare l'esercizio degli obblighi da parte delle imprese, adotta gli schemi e le procedure definite a livello regionale; effettua, sulla base dei dati forniti dagli enti preposti e dagli osservatori contrattuali, il monitoraggio dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni o promossi dalle Organizzazioni Artigiane.

1.4 L'OPTA, inoltre, può fornire alle USL indicazioni in merito alle attività di prevenzione, igiene, sicurezza e tutela della salute anche al fine di consentire che lo svolgimento dei compiti, compresa la vigilanza, tenga conto della specifica realtà produttiva delle piccole imprese e degli impegni, congiuntamente assunti dalle parti territoriali, per agevolare e garantire la realizzazione delle misure di prevenzione e protezione.

1.5 L'OPTA riceve, con relativa comunicazione, l'elenco dei responsabili (del servizio prevenzione e protezione, dell'evacuazione, dell'antincendio, del pronto soccorso) e degli addetti, nonché dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; riceve le designazioni dei medici competenti effettuate dalle imprese.

1.6 L'esercizio delle attribuzioni di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 19, Decreto Leg.vo n. 626/94, avviene alla presenza dell'Associazione cui l'impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato. A tal fine il rappresentante territoriale per la sicurezza deve comunicare per iscritto alla componente datoriale dell'OPTA le aziende interessate, in modo da consentire quanto previsto

al seguente punto. A questo scopo la componente datoriale indicherà uno o più referenti.

1.7 L'Associazione a cui l'impresa è iscritta o ha dato mandato dovrà confermare la propria disponibilità entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra. I termini temporali per l'accesso all'impresa non potranno superare i successivi 7 giorni. Il rappresentante territoriale per la sicurezza procederà comunque nell'esercizio delle sue prerogative in caso di mancata conferma, nei termini temporali di cui al punto precedente.

1.8 Fermo restando i diritti che la legge attribuisce al lavoratore nei casi di pericolo grave ed immediato, i termini complessivi delle precedenti procedure sono ridotti a 3 giorni per emergenze che attengono al pregiudizio della sicurezza dei lavoratori.

1.9 Le parti infine concordano, per le imprese di cui al punto 6 A.I. 3/9/96, in applicazione al comma 6.3, che le OO.SS. comunichino, con un preavviso di almeno 3 gg., alle OO.AA. costituite presso gli OPTA, la data di svolgimento dell'assemblea aziendale per l'elezione del rappresentante sindacale alla sicurezza.

2. Per i servizi esterni promossi dalle OO.AA. territoriali, le stesse provvedono a dare opportuna comunicazione all'OPTA circa la composizione di tali servizi.

2.1 Nel caso in cui le imprese aderiscano ai servizi esterni non promossi dalle associazioni territoriali, l'Organismo paritetico riscontra la conformità del contenuto della comunicazione circa la composizione e la qualificazione di tale servizio.

2.2 Le aziende con servizio interno provvedono a fornire la relativa comunicazione all'Organismo paritetico direttamente o attraverso l'associazione territoriale di appartenenza.

2.3 L'OPTA è prima istanza di riferimento in merito a eventuali controversie sulle modalità applicative delle norme di legge regolamentate dal presente Accordo.

2.4 L'OPTA è composto da non più di 7 membri espressi pariteticamente dalle Organizzazioni Artigiane e dalle Organizzazioni Sindacali (1 per singola Organizzazione).

2.5 L'Organismo è coordinato congiuntamente da un componente di espressione delle Organizzazioni Artigiane e un componente di espressione delle Organizzazioni Sindacali, che vengono nominati dalla prima riunione utile per l'insediamento dell'OPTA e restano in carica per un biennio.

All. 3

Estratto della regolamentazione per il funzionamento del Comitato Paritetico Regionale costituito ai sensi dell'A.I. 3/9/96 (CPRA)

– Sulla base di quanto previsto al punto 4.13 dell'A.I. 3/9/96, le risorse per il funzionamento degli RLST e del CPRA verranno raccolte tramite versamenti delle imprese al Fondo Relazioni Sindacali (previsto dall'A.I. 21/7/88), gestito dalle OO.AA. e controllato dalle OO.SS.

Pertanto le imprese fino a 15 dipendenti nelle quali, in applicazione delle procedure previste dall'Accordo Interconfederale 3/9/96, non sia stato eletto il Rappresentante Aziendale per la Sicurezza, sono tenute a versare al Fondo Relazioni Sindacali € 11,50 annuali per ogni dipendente in forza al 31 Ottobre.

Le imprese non artigiane o operanti in settori nei quali non siano stati stipulati CCNL specifici dell'artigianato, associate alle confederazioni firmatarie dell'A.I. 3/9/96, sono tenute al versamento di una quota pari a € 13,00 di cui € 5,50 per la costituzione dei Rappresentanti Territoriali alla Sicurezza e € 7,50 per l'accesso agli OPTA al fine di ottemperare agli obblighi di legge.

– **Compiti del CPRA:**

l'organismo promuove e coordina l'attività degli OPTA, predisponendo anche modalità omogenee di funzionamento degli stessi.

Ha funzioni di individuazione dei fabbisogni in materia di sicurezza nel lavoro e di definizione di proposte di iniziativa, con il contributo degli OPTA e degli Osservatori regionali di categoria contrattualmente previsti.

Il CPRA promuove e programma l'attività formativa degli OPTA e delle rappresentanze alla sicurezza dei lavoratori e degli artigiani, predisponendo a tal fine moduli formativi adeguati e specifici per ogni figura di rappresentanza.

Il CPRA predisponde il necessario materiale di informazione e formazione per gli OPTA, i RLS, i lavoratori e le imprese.

Il CPRA realizza un rapporto con i poteri pubblici preposti alla sicurezza (Regione ed altri Enti istituzionali) al fine di definire criteri omogenei di intervento nel settore, compresa l'attività di vigilanza.

Il CPRA raccoglie, archivia e divulga le esperienze territoriali ed aziendali su sicurezza e prevenzione; esercita un monitoraggio sullo stato di applicazione della 626 e degli accordi applicativi previsti.

Il CPRA costituisce un archivio con gli atti costitutivi degli OPTA e gli elenchi nominativi dei componenti degli OPTA e dei rappresentanti alla sicurezza dei lavoratori e dei responsabili alla sicurezza delle imprese.

Il CPRA infine svolge un ruolo di composizione delle controversie ad esso sottoposte dagli OPTA congiuntamente o singolarmente da una delle parti sindacale o artigiana presenti nell'OPTA.

Integrazione dal verbale di accordo del 11/12/2002:

Il C.P.R.A. raccoglie i verbali degli Opta e, verificato il loro contenuto, almeno trimestralmente, autorizza la liquidazione semestrale da parte di E.B.E.R. delle risorse destinate al funzionamento dell'attività degli organismi territoriali.

– L'organismo è coordinato congiuntamente da un componente di espressione delle Organizzazioni Artigiane e un componente di espressione delle Organizzazioni Sindacali, che vengono nominati nella riunione d'insediamento del CPRA e restano in carico per un biennio.

N.B.: gli importi indicati sono stati convertiti in euro e sono quelli attualmente in vigore.

All. 4

Regolamentazione per il funzionamento degli Organismi Paritetici Territoriali costituiti ai sensi dell'A.I. 3/9/96 (OPTA)

1. Il Fondo interviene a garanzia del funzionamento dell'attività degli organismi territoriali così come previsto dal punto 1.3 dell'accordo interconfederale nazionale 3/9/96.

2. Le risorse necessarie verranno impegnate dal Fondo Sostegno al Reddito - interventi comuni, così come previsto dal punto 2.3 dell'accordo interconfederale regionale 28/11/96.

3. Compiti dell'OPTA:

l'organismo ha il compito di promuovere la prevenzione, anche con azioni finalizzate alla tutela e alla sicurezza in specifici comparti produttivi.

Ha funzioni di orientamento e di promozione di iniziative nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Programma i fabbisogni e gli obiettivi della formazione stessa e li verifica in sede di CPRA.

L'OPTA procede all'analisi del bacino di utenza, sulla base dei dati forniti dagli Enti preposti e dagli Osservatori, con riferimento alle tipologie aziendali, alla consistenza numerica dei comparti, all'analisi dei dati infortunistici e delle malattie professionali.

L'OPTA è la sede in cui si esplicano gli obblighi di informazione e consultazione; al fine di facilitare l'esercizio degli obblighi da parte delle imprese, adotta gli schemi e le procedure definite a livello regionale; effettua, sulla base dei dati forniti dagli enti preposti e dagli osservatori contrattuali, il monitoraggio dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni o promossi dalle Organizzazioni Artigiane.

L'OPTA, inoltre, può fornire alle USL indicazioni in merito alle attività di prevenzione, igiene, sicurezza e tutela della salute anche al fine di consentire che lo svolgimento dell'intero arco dei compiti, compresa la vigilanza, ad esse assegnati, tenga conto della specifica realtà produttiva delle piccole imprese e degli impegni, congiuntamente assunti dalle parti territoriali, per agevolare e garantire la realizzazione delle misure di prevenzione e protezione.

L'OPTA riceve, con relativa comunicazione, l'elenco dei responsabili (del servizio, dell'evacuazione, dell'antincendio, del pronto soccorso) e degli addetti, nonché dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; riceve le designazioni dei medici competenti effettuate dalle imprese.

L'OPTA è prima istanza di riferimento in merito a eventuali controversie sulle modalità applicative delle norme di legge regolamentate dall'accordo 3/9/96.

4. L'Organismo è coordinato congiuntamente da un componente di espressione delle Organizzazioni Artigiane e un componente di espressione delle Organizzazioni Sindacali, che vengono nominati dalla prima riunione utile per l'insediamento dell'OPTA e restano in carica per un biennio.

5. Il Fondo Sostegno al Reddito - interventi comuni, al fine di garantire la funzionalità degli organismi territoriali così come previsto al punto 1, stanzierà ogni anno un importo per la voce specifica di spesa sulla base delle disponibilità di bilancio.

Integrazione dal verbale di accordo del 11/12/2002:

5.1. L'accesso alle risorse definite per il funzionamento degli Organismi Paritetici avviene su autorizzazione del C.P.R.A., previa valutazione dell'attività svolta risultante dai verbali.

6. Gli stanziamenti verranno suddivisi, per l'anno 1997, in parti tre uguali finalizzate rispettivamente al funzionamento della struttura tecnica fornita dall'E.B.E.R. e ai 2 coordinatori previsti dal punto 2.5 dell'accordo interconfederale regionale 28/11/96 (all. 2 Organismo paritetico territoriale).

7. Per l'anno 1997 le suddivisioni delle risorse per singolo bacino verranno effettuate sulla base delle imprese artigiane con dipendenti desumibili dalla banca dati in possesso dell'E.B.E.R.

8. Il Comitato di Gestione verifica, nel corso dell'anno, la funzionalità delle strutture territoriali e l'eventuale compatibilità delle risorse impegnate.

All. 5

Estratto della regolamentazione per il funzionamento dei Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza costituiti ai sensi dell'A.I. 3/9/96

A. Rappresentante Territoriale per la Sicurezza (imprese fino a 15 dipendenti, esclusi apprendisti e assunti con cfl)

1. Nell'ambito territoriale definito per gli OPTA, vengono istituiti i Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori alla Sicurezza (di seguito denominati RLST), formalizzati dalle OO.SS. firmatarie dell'A.I. 3/9/96, intendendosi per queste ultime sia le Organizzazioni confederali, che le rispettive Federazioni di Categoria. I rappresentanti territoriali per la sicurezza potranno essere designati o eletti dai lavoratori dipendenti delle imprese territorialmente interessate.

2. Concorrono al finanziamento del RLST le imprese fino a 15 dipendenti nelle quali, in applicazione delle procedure previste dall'Accordo Interconfederale 3/9/96, non sia stato eletto il Rappresentante Aziendale per la Sicurezza.

Il finanziamento, ai sensi del punto 4.11 A.I. 3/9/96, risulta pari a € 5,50 annue per dipendente.

Le imprese non artigiane o operanti in settori nei quali non siano stati stipulati CCNL specifici dell'artigianato, associate alle confederazioni firmatarie dell'A.I. 3/9/96, sono tenute al versamento di una quota pari a € 13,00 di cui € 5,50 per la costituzione dei Rappresentanti Territoriali alla Sicurezza e € 7,50 per l'accesso agli OPTA al fine di ottemperare agli obblighi di legge.

Sulla base di quanto previsto al punto 4.13 dell'A.I. 3/9/96, le risorse per il funzionamento degli RLST e del CPRA verranno raccolte tramite versamenti delle imprese al Fondo Relazioni Sindacali (previsto dall'A.I. 21/7/88), gestito dalle OO.AA. e controllato dalle OO.SS.

Pertanto le imprese fino a 15 dipendenti nelle quali, in applicazione delle procedure previste dall'Accordo Interconfederale 3/9/96, non sia stato eletto il Rappresentante Aziendale per la Sicurezza, sono tenute a versare al Fondo Relazioni Sindacali € 11,50 annuali per ogni dipendente in forza al 31 Ottobre.

– Le imprese di nuova costituzione dovranno versare, entro il giorno 20 del mese successivo a quello in cui effettuano l'assunzione di personale dipenden-

te, una quota pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di copertura fino a fine anno. Le quote andranno versate sulla base dei lavoratori in forza al termine del primo mese nel quale si effettuano le assunzioni. Per “imprese di nuova costituzione” si intendono anche le imprese precedentemente costituite e che, per la prima volta nel corso dell’anno, si dotano di personale dipendente.

I datori di lavoro esporranno, in uno dei righi in bianco dei quadri B-C del Mod. DM10/2 relativo al mese di assunzione, l’importo del contributo a favore del Fondo Relazioni Sindacali preceduto dalla dicitura “Contr.Ass.Contr.” e dal codice “W 150”.

Il versamento verrà effettuato entro il 16 del mese successivo, data di scadenza del DM10.

Le imprese tenute sia al versamento delle quote relative al Fondo Relazioni Sindacali sia agli adempimenti relativi all’Accordo Interconfederale Nazionale 3/9/96 per il finanziamento del rappresentante territoriale alla sicurezza, potranno sommare gli importi a favore del Fondo e effettuare un unico versamento.

– I RLST, trascorsa la fase transitoria, pur rientrando nel sistema generale di rappresentanza dei lavoratori delle imprese che occupano fino a 15 dipendenti, non possono identificarsi nei rappresentanti sindacali di bacino previsti dall’A.I. 21/7/88.

– I RLST, qualora siano lavoratori, non potranno essere scelti in aziende con meno di 5 dipendenti.

– I RSL sono consultati (sulle materie previste dalla 626) nella sede dell’OPTA, tramite l’Associazione cui l’impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato o tramite i vari soggetti qualificati e delegati dal datore di lavoro.

– L’accesso ai luoghi di lavoro del RLS avviene alla presenza dell’Associazione cui l’impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato. A tal fine il RLST deve comunicare per iscritto alla componente datoriale dell’OPTA le aziende interessate, per permettere alla componente datoriale stessa di indicare una o più persone delegate all’accesso ai luoghi di lavoro assieme al RLST.

Entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta scritta l’Associazione a cui l’impresa interessata è iscritta o ha dato mandato deve confermare la propria disponibilità e l’accesso all’impresa dovrà avvenire entro i successivi 7 giorni. Il RLST procederà comunque nell’esercizio delle sue prerogative nei termini temporali sopra previsti anche in caso di mancata conferma.

I termini complessivi delle precedenti procedure sono ridotti a 3 giorni per emergenze che attengono al pregiudizio della sicurezza dei lavoratori, fermi restando i diritti del lavoratore in casi di pericolo grave ed immediato.

– Il RLST esercita le proprie attribuzioni di conoscenza, di consultazione e di formulazione di pareri (previsto dall'art. 19 comma c e seguenti della 626) presso la sede dell'OPTA.

Le aziende pertanto devono inviare presso la sede degli OPTA le autocertificazioni o i risultati finali delle valutazioni del rischio, anche tramite i servizi di prevenzione.

– Qualora i RLST siano dipendenti delle imprese, hanno diritto ad un periodo di aspettativa non retribuita, per l'intera durata del loro mandato, con richiesta avanzata dalle OO.SS. che li hanno formalizzati; al lavoratore RLST viene garantita la conservazione del posto.

– I RLST restano in carica per 3 anni.

– Per lo svolgimento dell'attività ai RLST sono riconosciute le risorse accantonate provvisoriamente presso il Fondo Relazioni Sindacali che provvederà alla ripartizione degli accantonamenti per gli ambiti territoriali individuati sulla base della documentazione che, congiuntamente, le OO.SS. presenteranno.

Successivamente verrà istituito un Fondo regionale specifico gestito pariteticamente per svolgere i compiti di cui sopra.

N.B.: gli importi indicati sono stati convertiti in euro e sono quelli attualmente in vigore.

B. Rappresentante Aziendale per la Sicurezza (imprese con più di 15 dipendenti, esclusi gli apprendisti e gli assunti con cfl)

- Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza interno all'azienda (di seguito denominato RLSA) è eletto dai lavoratori nell'ambito delle RSU, o, in assenza, fra gli stessi lavoratori.
- Le OO.SS. comunicano, con un preavviso di almeno 3 giorni, alle OO.AA. costituite presso gli OPTA, la data di svolgimento dell'assemblea aziendale per l'elezione del rappresentante aziendale alla sicurezza.
- L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto.
- Per l'elezione i lavoratori nominano il segretario di seggio che redige anche il verbale delle elezioni e lo invia al datore di lavoro.
- Il datore di lavoro comunica all'OPTA il nominativo del RLSA eletto.
- Il RLSA resta in carica per 3 anni.
- Al RLSA vengono riconosciuti permessi retribuiti pari a 40 ore annue. Il RLSA deve comunicare al datore di lavoro, con almeno 48 ore di anticipo, fatti salvi i casi di forza maggiore, l'utilizzo del permesso. Non vengono calcolate nel monte ore, le ore autorizzate per gli adempimenti previsti all'art. 19 della 626 lettere b, c, d, g, i, l.
- Per l'espletamento del proprio incarico l'azienda dovrà fornire al RLSA le informazioni richieste e permettere la consultazione del documento sulla valutazione dei rischi. Di tali notizie il RLSA è tenuto a fare un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto industriale (art. 19 della 626 comma 1 lettere e ed f). Il RLSA può formulare proprie proposte che devono risultare nel modulo della consultazione.
- Il RLSA può chiedere la convocazione della riunione periodica prevista dall'art.11 comma 1 della 626 in presenza di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda. Di norma le riunioni periodiche sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e con un ordine del giorno scritto.

Note operative per l'applicazione dell'Accordo Interconfederale Regionale del 28/11/96 integrate con le note del verbale di accordo dell'11 dicembre 2002

Comitato Paritetico Regionale Per L'Artigianato C.P.R.A.

I due coordinatori convocano congiuntamente le riunioni dell'organismo, di norma una volta al mese, e relazionano. Il CPRA può essere convocato in via straordinaria su richiesta di almeno due componenti (1 di parte artigiana ed 1 di parte sindacale).

In caso di dissenso sulle scelte operative che dovessero sorgere all'interno del CPRA, queste saranno rimesse alla valutazione delle parti sociali.

I due coordinatori, unitamente alla struttura E.B.E.R., provvederanno a redigere il verbale delle riunioni registrando le presenze e ad inviarlo a ciascun componente del CPRA. Tale verbale sarà inviato in allegato alla convocazione della riunione successiva, per essere definitivamente acquisito.

Organismo Paritetico Territoriale Per L'Artigianato O.P.T.A.

I due coordinatori convocano congiuntamente le riunioni dell'organismo di norma una volta al mese e relazionano; l'OPTA può essere convocato in via straordinaria su richiesta di almeno due componenti (1 di parte artigiana ed 1 di parte sindacale).

In caso di dissenso sulle scelte operative che dovessero sorgere all'interno dell'OPTA, nell'ambito delle proprie competenze, queste dovranno essere rimesse alla valutazione delle parti sociali territoriali in prima istanza e, se necessario, alle parti firmatarie.

I due coordinatori provvederanno a redigere il verbale delle riunioni e ad inviarlo a ciascun componente dell'OPTA. Tale verbale sarà inviato in allegato alla convocazione della riunione successiva per essere definitivamente acquisito (*integrazione dal verbale di accordo del 11/12/2002*) ed al C.P.R.A. quale *relazione informativa dell'attività svolta*.

Compiti dei coordinatori

Compito principale dei due coordinatori è favorire l'attività del CPRA o degli OPTA, attraverso l'attuazione concordata degli orientamenti e delle decisioni assunte dal CPRA e dall'OPTA in sintonia con quanto assunto e deciso dalle parti sociali. Operativamente i compiti sono così precisati:

- 1.** Convocazione delle riunioni dell'organismo paritetico con periodicità di norma mensile, prevedendo la possibilità di convocazioni in tempi più brevi a fronte di problemi urgenti.
- 2.** Svolgimento delle relazioni introduttive alle riunioni sulla base dei contenuti concordati ed applicando il principio della rotazione. A fronte d'argomenti particolari le relazioni introduttive possono essere affidate ad altri membri dell'organismo paritetico o a persone esterne competenti.
- 3.** Redazione di un verbale contenente le risoluzioni assunte dalla riunione dell'organismo paritetico; il verbale verrà inviato ai componenti assieme alla convocazione della riunione successiva, affinché possa essere discusso ed acquisito.
- 4.** Garantire le condizioni operative per l'attività di consultazione ed informazione, prevista in sede OPTA, dei RLST, dei RLSA, e per le visite in azienda dei RLST sulla base delle regole contenute negli Accordi sindacali interconfederali.
- 5.** Relazioni esterne con Enti ed Associazioni (AUSL, Direzione del Lavoro, INAIL, Associazioni Artigiane e Organizzazioni Sindacali, Enti Locali, Enti di Formazione, Vigili del Fuoco), RLS, Imprese etc. al fine di promuovere la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
- 6.** Relazioni interne tra OPTA, CPRA ed E.B.E.R. regionale per tutti i problemi che dovessero sorgere nello sviluppo dell'attività.
- 7.** Responsabilità primaria per il buon funzionamento dell'Organismo Paritetico, (archivio, attività di segreteria, consultazioni, riunioni, bilancio dell'attività, programma di lavoro, etc..). A tal fine i due coordinatori definiranno le modalità temporali della loro presenza presso la sede, sia congiunta che in forma singola e definiranno un programma di lavoro per l'attuazione dei compiti affidati all'organismo stesso.
- 8.** Realizzazione d'intesa con CPRA ed EBER di eventuali indicazioni unitarie delle parti sociali di bacino.

Formazione

Gli Accordi sindacali definiscono i soggetti destinatari della formazione:

- i datori di lavoro;
- i lavoratori;
- i RLS aziendali e territoriali;
- i componenti degli organismi paritetici previsti dalla L. 626/94.

Compito del CPRA è promuovere l'attività formativa, garantendo l'omogeneità degli interventi sul territorio e programmarla d'intesa con il Fondo Formazione Teorica che manterrà i rapporti con gli Enti di formazione.

Integrazione dal verbale di accordo del 11/12/2002:

A. Formazione componenti O.P.T.A. e R.L.S.T./R.L.S.A.

I moduli formativi predisposti dal C.P.R.A. e regolarmente frequentati dai destinatari, supportano l'efficacia del sistema sicurezza e costituiranno parte integrante della valutazione dell'attività svolta.

Particolare attenzione sarà rivolta alla formazione degli R.L.S.T. per favorire efficacia all'intervento di accesso, degli stessi, nelle imprese.

B. Ogni Parte Sociale agirà al proprio interno, per superare rapidamente le assenze, gli impedimenti, le sottovalutazioni riscontrate in alcuni territori.

Controversie

L'OPTA è istanza di riferimento per le controversie che insorgono tra aziende e RLS sull'applicazione delle materie riguardanti igiene e sicurezza sul lavoro dagli Accordi sindacali interconfederali.

In caso di insorgenza di controversie la parte ricorrente invia richiesta di attivazione dell'OPTA esplicitando motivi e caso; l'OPTA informa per iscritto la controparte, la quale può presentare entro 10 giorni osservazioni scritte; la riunione dell'organismo paritetico si svolgerà entro i successivi 10 giorni.

L'OPTA alla presenza delle parti o di soggetti da loro delegati, esperisce un tentativo di conciliazione e ne redige verbale che sarà trasmesso alla parte ricorrente e per conoscenza alle altre parti interessate.

A fronte di una mancata composizione della controversia, ciascuna delle parti può adire al CPRA entro 10 giorni dalla stesura del verbale.

I termini possono essere prorogati dagli organismi paritetici con l'accordo delle parti.

Modalità di accesso del RLST nelle imprese

Il RLST comunica in forma scritta ai coordinatori OPTA i nominativi delle imprese per le quali intende esercitare il diritto di accesso ai luoghi di lavoro. I coordinatori informeranno immediatamente l'impresa direttamente o per il tramite dell'Associazione a cui è iscritta o alla quale conferisce mandato, sul giorno e l'ora della visita del Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori Territoriale.

Banca dati

L'EBER strutturerà un sistema informatico a rete unica regionale, accessibile dalle sedi territoriali in cui si archiveranno i documenti che le imprese inviano al RLS Territoriale per il tramite dell'E.B.E.R. ed eventualmente altri dati previsti dalle Leggi e dagli Accordi sindacali.

I documenti inviati dalle imprese che si archiveranno sono:

- per le imprese fino a 10 addetti: Autocertificazione, ai sensi dell'art. 4 comma 11 D.Lgs. 242/96;
- per le imprese oltre i 10 addetti: Scheda riassuntiva allegata o documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 4 comma 2 D.Lgs. 626/94.

Integrazione dal verbale di accordo del 11/12/2002:

La documentazione inviata dalle imprese alla banca dati e le informazioni relative all'adesione al sistema sono accessibili ai componenti del C.P.R.A., ai componenti O.P.T.A., agli R.L.S.T.

Tale accesso avviene tramite password personale rilasciata da E.B.E.R., la quale consente di accedere esclusivamente alle informazioni utili all'espletamento delle proprie funzioni, a livello del proprio territorio.

Modello organizzativo: definizione rapporti EBER - CPRA - OPTA relativi alla gestione D.Lgs.626/94

Per una razionale gestione degli organismi preposti all'applicazione del D.Lgs. 626/94 e degli Accordi interconfederali nazionale e regionale si individua nel CPRA l'organismo incaricato di elaborare indirizzi, linee guida e regolamenti per realizzare una gestione la più possibile omogenea, da parte degli OPTA (ferma restando la loro autonomia operativa prevista dal D.Lgs. 626), dei compiti loro affidati in materia di igiene sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro; tale funzione del CPRA è estesa anche alla definizione dei contenuti dei programmi formativi per i componenti degli OPTA e per gli RLS.

Le funzioni di raccordo politico-organizzativo fra le indicazioni del CPRA e gli OPTA, sono affidate alla struttura di EBER regionale incaricata di gestire le tematiche della sicurezza, che partecipa alle riunioni del CPRA.

Alla struttura tecnica incaricata di gestire le materie inerenti la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro viene affidata la gestione organizzativa sia a livello regionale che territoriale e le funzioni di riferimento operativo. Questo permette di finalizzare l'attività del CPRA e degli OPTA sul piano più strettamente collegato all'applicazione della Legge e degli Accordi.

Il sistema sicurezza

Procedure di informazione e consultazione

a) IMPRESE FINO A 10 ADDETTI

Le imprese fino a 10 addetti devono autocertificare in forma scritta l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e gli adempimenti degli obblighi ad essa collegati.

Per il calcolo degli addetti si computano tutti i lavoratori dipendenti a libro matricola, il titolare o soci se si tratta di società, i collaboratori familiari.

1) Le imprese, tramite l'EBER regionale, devono inviare copia dell'autocertificazione in loro possesso, unitamente al MOD. SIC. 01, al Rappresentante Territoriale dei Lavoratori alla Sicurezza (RLST), presso l'Organismo Paritetico Territoriale per l'Artigianato (OPTA), che ha sede nel Bacino.

Le imprese che effettueranno l'adempimento dell'autocertificazione dopo il 31 maggio 1998, dovranno utilizzare per la compilazione il MOD. SIC. 02 ed inoltrarlo, unitamente al MOD. SIC. 01, come sopra specificato.

2) Il Rappresentante Territoriale dei Lavoratori alla Sicurezza (RLST) presa visione delle autocertificazioni, comunica, in forma scritta, all'Organismo Paritetico Territoriale per l'Artigianato (OPTA), l'elenco delle imprese per le quali intende effettuare la consultazione sulla valutazione dei rischi.

3) L'Organismo Paritetico Territoriale per l'Artigianato (OPTA), concorda direttamente con le imprese o, se iscritte, per il tramite delle Associazioni Artigiane, la data di effettuazione della consultazione stessa presso la sede dell'OPTA.


Il Rappresentante Territoriale dei Lavoratori alla Sicurezza (RLST), nel caso intenda esercitare il diritto di accesso ai luoghi di lavoro, deve comunicare per iscritto all'Organismo Paritetico Territoriale per l'Artigianato (OPTA), l'elenco delle imprese interessate.

L'Organismo Paritetico Territoriale per l'Artigianato (OPTA) informerà direttamente le imprese o, se iscritte, per il tramite delle Associazioni Artigiane a cui hanno conferito mandato, sul giorno e l'ora della visita sul luogo di lavoro del Rappresentante Territoriale dei Lavoratori alla Sicurezza (RLST).

In caso di visita ai luoghi di lavoro, l'impresa può richiedere la presenza di un rappresentante delle Associazioni o di persona di fiducia a cui ha conferito mandato.

N.B. Le imprese, le cui attività presentano elevati rischi, hanno l'obbligo della stesura del *documento di valutazione del rischio* anche se non superano i 10 addetti.

fino a 10



Il sistema sicurezza

Procedure di informazione e consultazione

b) IMPRESE DA 11 ADDETTI A 15 DIPENDENTI

Le imprese, da 11 addetti a 15 dipendenti, hanno l'obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi e di programmare le misure per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza.


- 1) Le imprese, tramite l'EBER regionale, devono inviare la scheda riassuntiva dei dati di valutazione dei rischi aziendali (MOD. SIC. 03) unitamente al MOD. SIC. 01, oppure la copia del documento di valutazione dei rischi unitamente al MOD. SIC. 01, al Rappresentante Territoriale dei Lavoratori alla Sicurezza (RLST) presso la sede dell'Organismo Paritetico Territoriale per l'Artigianato (OPTA).
- 2) L'Organismo Paritetico Territoriale per l'Artigianato (OPTA), ha il compito di programmare il calendario delle consultazioni presso la propria sede, fra le imprese ed i Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori alla Sicurezza (RLST).

Il Rappresentante Territoriale dei Lavoratori alla Sicurezza (RLST), nel caso intenda esercitare il diritto di accesso ai luoghi di lavoro, deve comunicare in forma scritta all'Organismo Paritetico Territoriale per l'Artigianato (OPTA), l'elenco delle imprese interessate.

L'Organismo Paritetico Territoriale per l'Artigianato (OPTA) informerà direttamente le imprese o, se iscritte, per il tramite delle Associazioni Artigiane a cui hanno conferito mandato, sul giorno e l'ora della visita sul luogo di lavoro del Rappresentante Territoriale dei Lavoratori alla Sicurezza (RLST).

In caso di visita ai luoghi di lavoro, l'impresa può richiedere la presenza di un Rappresentante delle Associazioni o di persona di fiducia a cui ha conferito mandato.

da 11 a 15



Il sistema sicurezza

Procedure di informazione e consultazione

CIMPRESA OLTRE 15 DIPENDENTI

Le imprese con oltre 15 dipendenti, hanno l'obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi e di programmare le misure per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza.

1) Le imprese sono tenute a fornire, al Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza Aziendale (RLSA), le informazioni e la documentazione inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle riguardanti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali.


2) Le imprese devono consultare il Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza Aziendale (RLSA) preventivamente sulla valutazione dei rischi, sulle misure di prevenzione relative, sulla designazione degli addetti ai vari servizi di sicurezza interna previsti dal D.Lgs. 626/94.

3) Le imprese, tramite l'EBER regionale, devono comunicare per iscritto (MOD. SIC. 04), all'Organismo Paritetico Territoriale per l'Artigianato (OPTA):

- il nome del Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza Aziendale (RLSA);
- il nome del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (se diverso dal datore di lavoro);
- il nome del medico competente, se previsto;
- i nomi degli addetti al servizio di Pronto Soccorso, Antincendio ed Evacuazione.

oltre 15

→ Procedure obbligatorie



Scheda di attività svolta dall'RLST

SCHEDA DI ATTIVITA' n°: bacino di

redatta dall'RLST

verbale di consultazione visita aziendale altro

data: dalle ore: alle ore:

NOMINATIVO IMPRESA:

posiz. INPS indirizzo completo:

..... telefono settore

attività svolta :

	n° addetti	Operai	Impiegati	Apprendisti	Cfl	Altri
TOTALE						
Maschi						
Femmine						

note:
.....

PARTECIPANTI ALL'INCONTRO

Partecipanti	Funzione	Firma (se necessaria)

documenti visionati:
.....

allegato n°:..... della scheda n°:.....

verbale di consultazione

verbale di visita aziendale

1. Fattori di rischio analizzati e/o rilevati all'interno dell'impresa:

- ◆ Stato dei luoghi di lavoro (spazio a disposizione area di transito, pulizia scale e passaggi).....
- ◆ Impianti di distribuzione: energia elettrica, gas, vapore, acqua, aria, etc.....
- ◆ Macchine ed impianti produttivi.....
- ◆ Sollevamento e trasporto materiali.....
- ◆ Immagazzinamento.....
- ◆ Incendio od esplosione.....
- ◆ Utensili portatili (elettrici, ad aria compressa) e manuali.....
- ◆ Microclima (ventilazione, temperatura, umidità).....
- ◆ Illuminazione.....
- ◆ Rumore e vibrazioni.....
- ◆ Esposizione a sostanze chimiche (polveri, fumi, gas, etc.).....
- ◆ Esposizione a sostanze biologiche (batteri, muffe, virus, etc.).....
- ◆ Esposizione a sostanze cancerogene.....
- ◆ Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.....
- ◆ Movimentazione manuale dei carichi.....
- ◆ Lavoro ai videoterminali.....
- ◆ Aspetti ergonomici.....
- ◆ Sorveglianza sanitaria e pronto soccorso.....
- ◆ Eventuali altri rischi particolari.....

2. Indicazioni delle misure programmate dall'impresa per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza:

3. Modalità di informazione e formazione rivolta ai lavoratori:

4. Modalità di esercizio della sorveglianza sanitaria per le lavorazioni per cui è prevista:

5. Dispositivi di Protezione Individuale indicare quelli forniti:

- ◆ Casco.....
- ◆ Guanti.....
- ◆ Indumenti protettivi.....
- ◆ Otoprotettori (cuffie – tappi).....
- ◆ Occhiali.....
- ◆ Scarpe.....

Osservazioni

.....

.....

6. Tabella infortuni dell'ultimo triennio

ANNO	N. INFORTUNI	GG. INFORTUNI	CAUSALE

7. Consigli da parte dell'RLST

..... li

Firma RLST

allegato rf:..... della scheda n°:.....
mapa dell'impresa alla data del:

allegato n°:..... della scheda n°:.....
ricostruzione del ciclo aziendale alla data del:

Istruzioni per l'uso

Le quattro schede sono concepite per un uso modulare al fine di consentire la registrazione della maggior parte delle attività svolte da RLST. Nella elaborazione ci si è avvalsi degli utili lavori fatti presso alcune OPTA.

Le proposte seguenti sono da assumere come “consigli”, che l’esperienza e la pratica consentiranno di consolidare o modificare.

Come anticipato nell’ultimo Corso RLST il principio di lavoro proposto è il seguente:

Per ogni azienda contattata o comunque in esame, occorre creare una “**cartella**”, che sarà completata e aggiornata nel corso del tempo; la cartella sarà a disposizione di OPTA/RLST quale fonte informativa interna.

Compilare per prima cosa la “**scheda di attività**”, anche prima della eventuale visita in azienda, utilizzando gli elementi a disposizione che saranno aggiornati sulla base di dati più precisi o aggiornati attraverso la compilazione di nuove “schede di attività”, le quali in successione consentiranno la costruzione di una mini storia della azienda in esame.

Stesso criterio per le schede di “**ricostruzione del ciclo aziendale**” e per la “**mappa della azienda**”, compilabili ovviamente quando i dati relativi sono a disposizione.

La scheda “**verbale di consultazione/note**” può essere usata per registrare verbali di consultazione con l’azienda, o registrare osservazioni “utili” riguardanti l’azienda stessa. Nel primo caso si riporterà nella “scheda di attività” il nominativo dei partecipanti, etc..., compilando necessariamente una nuova scheda se in precedenza se ne era già redatta un’altra con informazioni di carattere più generale.

Buon lavoro
I Coordinatori CPRA

Modello per il rapporto dell'attività svolta dagli OPTA (redatto periodicamente dai coordinatori)

Attività OPTA Bacino di

Periodo dal _____ al _____

1. **Presenza Coordinatori:**

I due Coordinatori: Nome e cognome _____

sono presenti in sede, di norma, nelle giornate di:

_____ dalle ore _____ alle ore _____
_____ dalle ore _____ alle ore _____
_____ dalle ore _____ alle ore _____

2. **Riunioni OPTA:** l'Organismo si è riunito:

il _____ con all'o.d.g. _____

il _____ con all'o.d.g. _____

il _____ con all'o.d.g. _____

(N.B. Le lettere di convocazione ed i Verbali di riunione vanno inoltrati, per conoscenza, al CPRA)

3. **Incontri con RLST e Rappresentanti aziende:**

❖ per consultazione su documento aziendale SI NO
se la risposta è positiva indicare quante volte _____

❖ per richieste di visite in azienda SI NO
se la risposta è positiva indicare quante volte _____

❖ per dirimere controversie insorte fra impresa e RLST/RLSA SI NO
se la risposta è positiva indicare quante volte _____

4. **Incontri con Organi di Vigilanza e Istituzioni (Comuni, Provincia, CLES)** SI NO

❖ con quali Organi _____

❖ con quali Istituzioni _____

❖ e per quali motivi _____

5. **Aziende con Rappresentante dei Lavoratori interno (RLSA):**

❖ È stata verificata l'avvenuta formazione del Rappresentante SI NO

Indicare in quanti casi ed eventuali osservazioni _____

6. **Informazione:**

con quali modalità è distribuito il materiale informativo predisposto per imprese e lavoratori?

7. **Formazione:**

❖ si sono svolte iniziative formative? SI NO

organizzate da _____

partecipate da _____

❖ sono stati concordati contenuti formativi con ASL, Associazioni, Imprese etc.? (specificare)

8. **Osservazioni e proposte:**

Per migliorare l'attività del "sistema sicurezza" si propone:

(Firma dei due Coordinatori): _____



SICUREZZA

MOD. SIC. 01

Al Rappresentante Territoriale dei Lavoratori alla sicurezza
c/o OPTA Bacino di ffffffff.

per il tramite dell'E.B.E.R. ENTE BILATERALE EMILIA ROMAGNA
Via De Preti 8 ... 40121 Bologna

Il/La sottoscritto/a ffffffff...ffffffffff..
Titolare/Legale rappresentante dell'impresa ffff...ff..ffffffffff.f.ffff.f
Posizione INPS n° ffffffff.f..ff Codice Statistico Contributivo (CSC) n° f.ffff.f..
esercente l'attività diffffffffff..... CCNL applicatof.
Sede sociale: Localitàf.....ff.....Prov. Cap
(COMUNE) (FRAZIONE)
Viaf.....fffff.. Tel.ff....f.....Fax fffff.f.fff..
Dati Occupazionali: Numero addetti: ffffffff. di cui numero dipendenti: fffff...fff..ff.

IN ALLEGATO INVIA:

- * AUTOCERTIFICAZIONE ai sensi dell'art.4 comma 11 D.Lgs.242/96 (per aziende fino a 10 addetti)
- * SCHEDE RIASSUNTIVE DATI VALUTAZIONE DEI RISCHI AZIENDALI (non sostitutiva del documento di valutazione dei rischi previsto dal D.Lgs. 626/94 per aziende con oltre 10 addetti)
- * DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO previsto dall'art.4 comma 2 D.Lgs. 626/94

Con la presente assolve alle disposizioni in materia di comunicazione previste dal D.Lgs.626/94 e successive integrazioni e dagli Accordi Interconfederali del 3/9/1996 e 28/11/1996.

DISTINTI SALUTI.

DATA _____

TIMBRO E FIRMA DELL'IMPRESA

* Barrare la casella interessata.

CONSENSO RILASCIATO ALL'E.B.E.R.-ENTE BILATERALE EMILIA ROMAGNA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 1996 N. 675

Il Sottoscritto _____, in riferimento ai dati contenuti nel presente modulo e nella documentazione allegata, dichiara, ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 della L. 675/96, di avere attentamente letto l'informativa fornita e acconsente consapevolmente e liberamente alla raccolta, trattamento, comunicazione e diffusione dei dati stessi, eventualmente anche sensibili, da parte dell'E.B.E.R..

Firma leggibile

Data _____

.....



AUTOCERTIFICAZIONE
VALUTAZIONE DEI RISCHI AZIENDALI
AI SENSI DELL'ART. 4, c. 11 del D.Lgs. 242/96
(PER AZIENDE FINO A 10 ADDETTI)

1. Dati aziendali

Impresa (Ragione sociale)

Sito produttivo: Località Prov. Cap

(COMUNE)

(FRAZIONE)

Via Tel.

Datore di lavoro

Attività svolta o esercitata

Nome del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (se diverso dal Datore di Lavoro)

Nome del Medico Competente (se nominato)

Dati Occupazionali: Numero addetti: di cui numero dipendenti:

2. La valutazione dei rischi è stata effettuata da:

Dal datore di lavoro

Dal datore di lavoro in collaborazione con :

Servizio di prevenzione e protezione interno

Servizio di prevenzione e protezione esterno

(indicare quale).....

Medico competente (indicare il nome)

Altra consulenza tecnica (specificare)

3. Coinvolgimento delle maestranze.

Soggetti coinvolti:

Il Rappresentante dei lavoratori

I lavoratori

Altre indicazione o osservazioni.....

SICUREZZA

**Ente
Bilaterale
Emilia Romagna**

MOD. SIC. 04

All'Organismo Paritetico Territoriale
per l'Artigianato (OPTA)
Bacino di

per il tramite dell'E.B.E.R. ENTE BILATERALE EMILIA ROMAGNA
Via De' Preti 8 – 40121 Bologna

Il/La sottoscritto/a
Titolare/Legale rappresentante dell'impresa
Posizione INPS n° Codice Statistico Contributivo (CSC) n°
esercente l'attività di CCNL applicato
sede sociale: Località Prov.Cap
Via (COMUNE) (FRAZIONE) Tel.Fax.....

Dati occupazionali: Numero addetti di cui numero dipendenti

Comunica

Il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza Aziendale (RLSA):
.....

Il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi (se diverso dal datore di lavoro):
.....

Il nominativo del Medico Competente (se previsto):
.....

I nominativi degli addetti al Servizio di Pronto Soccorso, Antincendio od Evacuazione:
.....

Distinti saluti

DATA _____

TIMBRO E FIRMA DELL'IMPRESA

**CONSENSO RILASCIATO ALL'E.B.E.R.-ENTE BILATERALE EMILIA ROMAGNA PER IL TRATTAMENTO
DEI DATI AI SENSI DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 1996 N. 675**

Il Sottoscritto _____, in riferimento ai dati contenuti nel presente modulo e nella documentazione allegata, dichiara, ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 della L. 675/96, di avere attentamente letto l'informativa fornita e acconsente consapevolmente e liberamente alla raccolta, trattamento, comunicazione e diffusione dei dati stessi, eventualmente anche sensibili, da parte dell'E.B.E.R..

Data _____

Firma leggibile
.....

SICUREZZA



MOD. SIC. 05

**AUTOCERTIFICAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA AGENTI
CANCEROGENI O MUTAGENI PER LE LAVORAZIONI CHE ESPONGONO
ALLE POLVERI DI LEGNO DURO PREVISTA
DALL'ART. 4 COMMA 11 E ART. 63 COMMA 1 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 626/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

AZIENDA: _____	Tel. _____
SEDE SOCIALE: _____	
DATORE DI LAVORO: _____	
SEDE DELLA UNITA' PRODUTTIVA: _____	
ATTIVITA' SVOLTA O ESERCITATA: _____	

RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE: _____

MEDICO COMPETENTE: _____

ADDETTI ALLE EMERGENZE:

PRONTO SOCCORSO _____

PRONTO SOCCORSO _____

PREVENZIONE INCENDI _____

PREVENZIONE INCENDI _____

N. DELLE PERSONE ADDETTE ALL'AZIENDA - UNITA' OPERATIVA _____

DI CUI N. _____ LAVORATORI DIPENDENTI

N. _____ LAVORATRICI DIPENDENTI

N. _____ LAVORATORI MINORI

N. _____ SOCI

LA VALUTAZIONE E' STATA EFFETTUATA DAL SIG. _____

NELLA SUA QUALITA' DI _____

Il datore di lavoro Sig. _____

Dichiaro:

1. di aver valutato l'esposizione alle polveri di legno duro quali agenti cancerogeni;
2. che nella propria azienda vengono lavorati legni duri quali:

TIPO DI LEGNO	METRI CUBI ANNO
<input type="checkbox"/> ACERO	
<input type="checkbox"/> OLMO	
<input type="checkbox"/> BETULLA	
<input type="checkbox"/> NOCE AMERICANO O NOCE HICHORY	
<input type="checkbox"/> CARPINO / FAGGIO BIANCO	
<input type="checkbox"/> CASTAGNO	
<input type="checkbox"/> FAGGIO	
<input type="checkbox"/> FRASSINO	
<input type="checkbox"/> NOCE	
<input type="checkbox"/> PLATANO AMERICANO	
<input type="checkbox"/> PIOPPA	
<input type="checkbox"/> CILIEGIO	
<input type="checkbox"/> SALICE	
<input type="checkbox"/> QUERCIA	
<input type="checkbox"/> TIGLIO	
<input type="checkbox"/> OLMO	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

e sono lavorati mediamente _____ metri cubi settimanali per la produzione di manufatti;

3. che le macchine presenti in azienda sono tutte collegate ad impianto di aspirazione, di cui è stata verificata la funzionalità da: _____
con la seguente modalità _____
4. che l'impianto di aspirazione convoglia all'esterno le polveri di legno;
5. che l'impianto di aspirazione è regolarmente sottoposto a manutenzione con cadenza _____

10. che sono state adottate le seguenti misure igieniche:

- spogliatoio con numero adeguato di armadietti a doppio scomparto
- docce in numero sufficiente
- _____

11. Nella Azienda l'aerazione degli ambienti di lavoro è:

- Naturale
- Forzata

12. Di aver informato i propri addetti sui possibili rischi derivanti dall'utilizzo di agenti cancerogeni quali le polveri di legno duro utilizzando: _____

13. Di aver formato i propri addetti sui possibili rischi derivanti dall'utilizzo di agenti cancerogeni quali le polveri di legno duro, mediante: _____

14. Di aver predisposto le seguenti procedure di lavoro, trasmesse con ordini di servizio ed implementate con specifica formazione:

- divieto di fumare, bere e mangiare durante le lavorazioni dei legni duri;
- divieto di utilizzo delle macchine con l'impianto di aspirazione non in funzione;
- divieto di utilizzo degli utensili portatili non collegati con l'impianto di aspirazione;
- utilizzo dei DPI con particolare riferimento alla maschera antipolvere;
- pulizia programmata dei locali con utilizzo di aspiratori;
- manutenzione programmata degli impianti di aspirazione.

15. di aver redatto il registro degli esposti e di averne inviato copia al SPSAL

V a l u t a

Che nella propria azienda i dipendenti siano sottoposti a livelli di esposizione a polveri di legno duro inferiori ai valori limite fissati nell'allegato VII bis al Decreto Legislativo 626/94. Si allega il rapporto di prova contenente misurazioni della polvere di legno duro in aria, nonché il resoconto delle misurazioni dell'esposizione.

Ritiene, a seguito di quanto sopra premesso e dei risultati delle misurazioni di polveri di legno effettuate, di classificare gli esposti nelle tre seguenti categorie:

- ➡ inferiore 1 Mg/Mc
- ➡ da 1 a 3 Mg/Mc
- ➡ da 3 a 5 Mg/Mc

di aver l'obbligo di sottoporre ad accertamenti sanitari specifici per le polveri di legni duri i seguenti lavoratori esposti:

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Dichiara inoltre di aver adottato tutte le misure generali di prevenzione prevista dal D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.

La revisione della valutazione dei rischi da esposizione ad agenti cancerogeni quali polveri di legno duro verrà effettuata con periodicità _____

Lì, _____

Il Datore di lavoro

In visione per le specifiche responsabilità

Il Responsabile della Sicurezza

Il Medico Competente

RLST o RLS e i lavoratori

Allegato copia resoconto delle misurazioni dell'esposizione e rapporti di prova

Allegato protocollo accertamenti sanitari redatto dal medico competente.

NOTA BENE

LE MODALITÀ PER L'EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO NELLE LAVORAZIONI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A POLVERI DI LEGNO DURO, SONO STATE CONDIVISE IN UN TAVOLO DI LAVORO CUI HANNO PARTECIPATO, OLTRE AD OPERATORI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO, LE ASSOCIAZIONI ARTIGIANE E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI REGIONALI.

IL TAVOLO DI LAVORO SI È RIUNITO NELL'AMBITO DI E.B.E.R. – ENTE BILATERALE EMILIA-ROMAGNA.

AL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE ALLEGATO, SEMPRE E COMUNQUE, IL MODELLO SICUREZZA MOD.SIC. 01